

**COMPETENZA IN MERITO AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI  
DESTINAZIONE URBANISTICA  
(14/05/2002)**

**QUESITO:**

Il responsabile del procedimento è competente a rilasciare i certificati di destinazione urbanistica?

**RISPOSTA:**

La competenza al rilascio di manifestazioni di giudizio e conoscenza, tra le quali sono comprese le certificazioni, ha natura gestionale e spetta quindi agli organi burocratici dell'Ente.

È bene al riguardo rammentare che il nostro ordinamento, per regola generale, attribuisce esclusivamente alle figure apicali, investite della responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei rispettivi servizi, la possibilità di emanare atti e provvedimenti con rilevanza esterna. In particolare per quanto attiene alle certificazioni, la lettera h) del comma 3 dell'art. 107 del testo unico degli enti locali, norma priva di efficacia diretta in Valle d'Aosta ma utile riferimento interpretativo, attribuisce espressamente ai dirigenti la competenza al rilascio delle manifestazioni di giudizio e di conoscenza.

Con riferimento al caso di specie, si deve tenere conto poi della previsione di cui al comma 2 dell'art. 30, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi del quale "il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale".

Su tale quadro normativo non sembra poter incidere la disciplina dettata dalla legge regionale 18/1999 in materia di procedimento amministrativo, per la quale il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale soltanto "ove ne abbia la competenza" (l.r. 18/1999, art. 7, c. 1, lettera e). Si rileva incidentalmente, al riguardo, che la disciplina di cui alla legge regionale 18/1999 concernente il responsabile del procedimento persegue principalmente finalità di trasparenza ed economicità del procedimento amministrativo, in un'ottica di tutela nei confronti dei cittadini interessati dall'emanazione del provvedimento finale, senza influire sull'assetto delle competenze degli organi dell'amministrazione, materia i cui principi ispiratori sono enunciati nelle leggi regionali 54/1998 e 45/1995.

Si ritiene pertanto di dover dare risposta negativa al quesito per quanto concerne i responsabili di procedimento che non siano dirigenti o, comunque, anche responsabili del servizio.

Ci si può chiedere se le manifestazioni di giudizio e di conoscenza siano delegabili all'interno del servizio. Tale possibilità sembra da escludersi, ad avviso di questi uffici, per quanto attiene alle deleghe in senso proprio (dette anche "deleghe di poteri"), per le quali è ritenuto requisito necessario un'esplicita previsione normativa

che consenta l'alterazione del vigente assetto delle competenze mediante delega. Ne è un esempio l'espressa attribuzione al Sindaco della possibilità di delegare parte delle funzioni da lui svolte nei servizi di competenza statale.

Pure dubbia è la possibilità di ricorrere per tali atti all'istituto della delega di firma, con la quale il titolare di un organo attribuisce ad altro soggetto il potere di sottoscrivere in sua vece atti anche a rilievo esterno. Si realizza, in tal caso, una mera deconcentrazione funzionale, a seguito della quale la titolarità dell'atto e la piena responsabilità per le sue conseguenze restano intestate al delegante.

Si ritiene comunemente che la delega di firma non necessiti di espresso fondamento normativo, motivo per cui la stessa ha conosciuto nella prassi un'ampia diffusione. Tuttavia il ricorso a tale istituto, che determina difficoltà qualora vi sia disparità di vedute tra delegante e delegato e comunque in caso di errori da parte del delegato, sembra ammissibile nei soli casi di apposizione di firma su tipologie di atti aventi contenuti prefissati, usuali e routinari o il cui contenuto sia già stato determinato o definito a priori, casi ai quali non sembrano riferibili i certificati in esame.

Si evidenzia in conclusione che, alla luce del suesposto quadro normativo, non si ritiene possibile attribuire con il regolamento comunale sul procedimento amministrativo, ai responsabili di procedimento che non siano dirigenti o, comunque, anche responsabili del servizio, la competenza al rilascio dei certificati di destinazione urbanistica.